



Nel novero delle azioni di monitoraggio e gestione della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), l'utilizzo del cane da ferma rappresenta, strategicamente, uno strumento estremamente efficace per la raccolta e successiva elaborazione scientifica dei dati di monitoraggio.

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di evidenziare i requisiti che i cani debbono esibire, affinché possano essere utilizzati in azioni di monitoraggio, non solo della specie beccaccia, ma anche di altra selvaggina di piuma, sia migratoria che stanziale

Regolamento per il conseguimento del brevetto per **“cane abilitato al monitoraggio della beccaccia e di altra selvaggina di piuma migratoria e stanziale”**

Le prove di brevetto si svolgono secondo le modalità qui di seguito descritte, e sono da considerarsi attività cinotecniche, che rivestono carattere di interesse collettivo

Obiettivo delle prove di brevetto è quello di attestare l' idoneità dei soggetti appartenenti alle razze da ferma, per lo svolgimento di operazioni di monitoraggio della specie beccaccia (*scolopax rusticola*) e di altra selvaggina di piuma migratoria e stanziale, verificando livello di equilibrio psichico degli animali, ed il livello di ubbidienza ed addestramento.

Regolamento

ART. 1 Organizzazione delle prove di brevetto

- a) Le prove di brevetto possono essere organizzate su tutto il territorio nazionale, per iniziativa delle Associazioni specializzate di razze da ferma, e dei Gruppi Cinofili
- b) Le prove di brevetto sono autorizzate dall'ENCI, che approva il presente regolamento.
- c) Lo svolgimento delle prove di brevetto viene comunicato dalle Associazioni di razza e dai gruppi cinofili richiedenti all'Ufficio Prove ENCI, con un anticipo di almeno 90 giorni.
- d) Le prove di brevetto non danno luogo a classifica, ma solo ad un giudizio di idoneità; non è prevista elargizione di premi.
- e) Le prove di brevetto sono giudicate da Esperti giudici scelti fra quelli abilitati dall'ENCI per le prove delle razze da ferma, ai quali i comitati organizzatori corrisponderanno il rimborso spese, secondo le tariffe stabilite dall'ENCI.



- f) La tassa d'iscrizione alle prove di brevetto viene stabilita in base ai parametri definiti dal consiglio direttivo dell'Enci per le prove di lavoro
- g) Un esperto giudice non potrà giudicare più di 20 turni al giorno

ART. 2 Partecipazione alle prove di brevetto

a) La partecipazione è aperta, in classe unica, a tutti gli iscritti al Libro Genealogico, appartenenti alle razze da ferma, di età non inferiore a 24 mesi. E' considerato equipollente al brevetto il conseguimento di una qualifica di almeno Molto Buono (MB) in prova di caccia pratica, od in prova specialistica su beccaccia.

Scopo delle prove di brevetto è la valutazione delle qualità naturali e del livello di addestramento dei soggetti presentati, che dovranno dimostrare sul terreno un' azione utile e funzionale allo scopo per il quale il brevetto viene rilasciato.

Il collegamento con il conduttore, ed un' azione di cerca efficace, sono requisiti fondamentali per il superamento del brevetto.

ART. 3 I terreni

Le prove di brevetto possono svolgersi sia su selvaggina naturale che su selvaggina immessa, e possono essere organizzate in terreno libero, Zone di Ripopolamento e cattura, AFV, AATV, Aree addestramento cani, previa autorizzazione dei locali Enti o soggetti responsabili.

Le prove di brevetto si svolgono come prove senza sparo; non è previsto svolgimento di dette prove secondo la formula del "selvatico abbattuto". A discrezione del giudice lo stesso terreno potrà essere utilizzato per più turni.

Il brevetto non può essere rilasciato senza la verifica del comportamento sulla ferma ed involo del selvatico. Per facilitare questa valutazione, è consentita l'immissione di selvaggina, anche attraverso l'utilizzo di lanciavolatili, nel rispetto delle normative in materia.

E' di fondamentale importanza che le verifiche si svolgano in aree sufficientemente boscate, caratterizzate da buona diversità e densità faunistica, popolate abitualmente anche da selvaggina ungueolata, così che possa essere verificato il lavoro del cane, funzionale ad un' azione di monitoraggio

ART. 4 I turni

- a) I cani concorrono sempre in turno singolo.
- b) I turni avranno la durata di 20 minuti. Non sono previsti turni di richiamo.
- c) La verifica, fermo restando il divieto di utilizzo di qualsiasi modalità e/o strumento coercitivo nei confronti della componente canina e, per contro, preferibilmente utilizzando collari di reperimento (satellitari) per cani, deve dare conto dell'esito riportato affrontando

1) La verifica dell'equilibrio psichico che si svolge alla chiamata, quando il candidato si porta presso l'esperto giudice esaminatore. Il Conduttore con il cane al guinzaglio si



dovrà recare dall'esperto giudice, senza che il cane sia dedito a tirare il guinzaglio in nessuna direzione. Giunto all'inizio dell'area prescelta per la verifica, viene condotto di fronte all'esperto giudice, che potrà, senza gesti bruschi o provocatori, andare incontro al cane per controllare il microchip ed accarezzarlo

In caso di esito favorevole di questa speditiva valutazione dell'equilibrio, si passa alla verifica dell'ubbidienza.

2) La verifica dell'ubbidienza del singolo soggetto, verrà eseguita dal momento in cui si avvia l'attività specifica. Il cane viene sciolto per alcuni minuti, nel corso dei quali non dovrà allontanarsi dal proprio conduttore. Dopo pochi minuti verrà chiesto al conduttore di recuperare il soggetto. Il soggetto che si mostrasse sordo due o più richiami, non potrà essere abilitato. Per questa attività potrà essere utilizzata la prima parte del terreno, per una profondità massima di circa cento metri.

In caso di esito favorevole di questa speditiva valutazione dell'ubbidienza si passa alla verifica del lavoro.

3) La valutazione del lavoro del cane è riferita alle sue qualità naturali, al collegamento ed al livello di addestramento. La mancata correttezza al frullo non è motivo di penalizzazione, purchè il cane non si sottragga prolungatamente al controllo del conduttore. Il turno del cane che insegue la lepre od unguati in genere, viene interrotto, ed il cane viene eliminato

La cerca del cane dovrà adattarsi necessariamente alla speciale natura ed alla configurazione del terreno da esplorare.

- L'autonomia della cerca è dote principale purchè non degeneri in indipendenza incontrollata.
- Assume particolare valore il collegamento del cane con il proprio conduttore e la cerca dovrà consentire un' esplorazione metodica del terreno
- Il giudice, dovrà tenere conto le speciali attitudini e dell'esperienza del cane per la specifica selvaggina.

Giunto in prossimità del selvatico il cane dovrà segnalarlo mediante ferma, senza forzare l'involo. La forzatura dell'involo è causa di eliminazione.

Su invito dell'esperto giudice il conduttore procederà a far involare il selvatico.

In caso di utilizzo di lancia volatili sarà il giudice a decidere l'azionamento della stessa per l'involo del selvatico.

Sull'involo il cane dovrà dimostrarsi corretto o comunque in mano al conduttore, rientrando prontamente sul richiamo.



Il turno potrà essere interrotto prima dello scadere dei 20 minuti, per palese inidoneità del cane

ovvero perché:

- il cane non ha cerca impegnata;
- la sua cerca non è efficace per un impiego in operazioni di monitoraggio;
- il cane non dimostra il collegamento necessario per una proficua azione di monitoraggio;
- il cane ha dimostrato disinteresse per la selvaggina;
- al contatto della selvaggina, il cane diventa incontrollabile.

Durante il turno il conduttore dovrà limitare l'uso di fischi o richiami; un insistente comportamento difforme determinerà l'interruzione del turno.

Sono, altresì, cause di eliminazione e comportano l'immediata interruzione del turno:

mancanza di iniziativa ;

cerca disordinata;

fuori mano;

sospetto insistente;

dettaglio insistente;

eludere il selvatico;

avvertire e forzare;

rifiuto di guidare ;

rincorsa eccessiva del selvatico;

canizza persistente

ART.5 I giudizi

a) Il giudizio è riferito all'efficienza dell'azione in funzione ad un impiego per il monitoraggio della selvaggina di piuma

b) Il giudice compila l'allegata scheda con la quale viene definito il giudizio di idoneità o non idoneità del soggetto presentato, che viene trascritto sul libretto delle qualifiche